

STATUTO

**LA BARCHETTA DI CARTA
SOC. COOP. SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMPOLONGO MAGGIORE VE VIA
PASSO 26

Numero REA: VE - 270851

Codice fiscale: 02983100278

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

		Allegato " A " all'atto N. 92.790/16.773
	STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA ARTICOLO 1 E' costituita ai sensi dell'Art. 2522, 2 comma, Codice Civile, la Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata "LA BARCHETTA DI CARTA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.", la quale sarà disciplinata dalle norme del presente statuto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del Libro quinto del codice civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata. La Società Cooperativa ha sede nel Comune di Campolongo Maggiore (VE). Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere, nel territorio nazionale, unità locali operative (succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) nonchè di trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie. ARTICOLO 2 La Società Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2096 (duemilanovantasei) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci. TITOLO II SCOPO ED OGGETTO ARTICOLO 3 La Cooperativa, non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico. Ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di attività diverse orientate in via prioritaria, ma non esclusiva alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. Svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dal consiglio di amministrazione verrà approvato dall'assemblea della società ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'Art. 2521 c.c.. Essa ha anche lo scopo di garantire, tramite la forma associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche e professionali ai soci che compongono la compagine sociale. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Fin d'ora si precisa comunque con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi al consiglio di amministrazione la facoltà di instaurare ed eseguire i rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa; è espressamente prevista altresì la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con i terzi secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

Su delibera del consiglio di amministrazione la Società Cooperativa potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni regionali e provinciali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale, e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, sociali, di lavoro o di servizio.

L'attività che costituisce l'oggetto sociale consiste nell'intervenire nel campo sociale, sanitario e culturale con la promozione e la gestione di attività educative, didattiche, ricreative, culturali, congressuali o turistiche nonché di assistenza anche mediante gestione di servizi all'interno di istituti per minori, per handicappati, tossicodipendenti, extracomunitari ed anziani e altresì di ospedali e carceri.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società cooperativa si avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci, salvo il ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui se ne presenti l'esigenza.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale e industriale necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché a titolo esemplificativo potrà:

a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma (escluso lo scopo di collocamento) in Società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;

b) promuovere lo spirito di previdenza e risparmio dei soci,

istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;

c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Società Cooperativa aderisce, nonchè a favore di terzi nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

d) partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e private e intrattenere con lo Stato e gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della Società.

La Cooperativa si propone inoltre di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue.

TITOLO III SOCI

ARTICOLO 4

Il numero dei soci non può essere nè inferiore nè superiore ai limiti previsti dalla Legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Società Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. I soci di preferenza dovranno risiedere nel territorio interessato dall'attività sociale.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono altresì diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

ARTICOLO 5

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa.

Possono essere ammessi anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Sono soci lavoratori coloro che:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Sono soci volontari coloro che:

- prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente ai fini di solidarietà.

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a), il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cento per cento di quello previsto per i soci ordinari.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 23, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-

lamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio.

Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del Codice Civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 12 e 13. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ARTICOLO 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione con i seguenti dati:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- 2) attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- 3) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- 4) motivo della richiesta e categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto;
- 5) dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, compresi i regolamenti interni.

ARTICOLO 7

Sull'accoglimento della domanda decide il consiglio di ammi-

nistrazione. L'eventuale diniego deve essere motivato.

Il nuovo ammesso deve versare a titolo di sovrapprezzo, oltre all'importo della quota minima sociale sottoscritta e alla tassa di ammissione, un'ulteriore quota di capitale sociale da determinarsi dal consiglio di amministrazione per ciascun esercizio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione, del sovrapprezzo, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 21.

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro soci.

Relativamente agli eventuali soci sovventori, questi, oltre alle indicazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del primo comma del precedente articolo, dovranno dare indicazione della quantità e della qualità degli strumenti finanziari che intendono apportare.

ARTICOLO 8

E' fatto divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre Società che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente, nonchè senza espresso assenso del consiglio di amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Società Cooperativa. E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso Società controllate e collegate.

TITOLO IV RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 9

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte e trasferimento delle azioni nominative da parte dei soci sovventori.

ARTICOLO 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) ne faccia richiesta e ottenga il consenso a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione. La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata al consiglio di amministrazione.

Spetta a quest'ultimo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione, constatare se ricorrono i motivi che legittimino il recesso e quindi accoglierlo o rigettarlo. Il recesso viene annotato nel libro soci e diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio

successivo.

ARTICOLO 11

La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione nei confronti dei soci cooperatori interdetti o inabilitati e nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto dal precedente articolo 5, nonché di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

ARTICOLO 12

L'esclusione del socio è deliberata dal consiglio di amministrazione:

- a) nel caso dell'Art. 2531 c.c.;
- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, o dal rapporto mutualistico;
- c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d) nel caso dell'Art. 2286 c.c.;
- e) nel caso di cui all'art. 2288 primo comma c.c.;
- f) nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società.

La relativa delibera va comunicata con raccomandata a/r al socio che, nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.

L'esclusione produce effetto dal momento dell'assunzione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai soci interessati i quali, nel caso di esclusione, possono proporre opposizione nei termini e nei modi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 14

I soci receduti, decaduti o esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale da essi versate come risultante dalla contabilità sociale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi della Legge n. 59/1992. Il pagamento deve essere fatto allo scadere dei 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

ARTICOLO 15

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura, nel-

la misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Le quote non rimborsate saranno devolute alla riserva ordinaria.

ARTICOLO 16

I soci receduti, decaduti o esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre un anno dalla scadenza dei 180 (centottanta) giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, la nomina di un unico delegato alla riscossione e la prova di aver ottemperato alla vigente normativa fiscale in materia di successioni.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute alla riserva ordinaria.

ARTICOLO 17

In caso di recesso, decadenza ed esclusione, i diritti dei soci, degli eredi per quelli defunti, relativamente a eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 18

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio sociale deve avere come criterio di riferimento quanto previsto dalla normativa sui contratti di lavoro (anche collettivi) vigenti, per le categorie dei lavoratori dipendenti similari.

Deve comunque essere fatta salva la natura associativa del rapporto socio-società, nell'ambito del quale il lavoro del socio rappresenta la prestazione che permette il raggiungimento dei fini istituzionali della Società Cooperativa.

L'individuazione, anno per anno, delle risorse finanziarie necessarie è da intendersi quindi elemento condizionante l'erogazione del trattamento economico di cui al presente articolo.

Per quanto riguarda le modalità e i termini delle retribuzioni dei soci, nonché per ogni altro aspetto inerente il trattamento economico dei soci lavoratori verrà predisposto un opportuno regolamento interno, che dovrà essere approvato dalla Assemblea dei soci.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 19

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:
dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da un numero illimitato di quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere

cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, comprensive delle somme versate a titolo di sovrapprezzo, rispettivamente di valore minimo o nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Detto capitale può essere liberato mediante conferimento in denaro, di crediti o in natura; l'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'Art. 2528 del Codice Civile non importa modifica dello statuto; la società, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con modifica dello statuto nelle forme previste dagli Articoli 2480 e seguenti del codice civile.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione verrà autorizzata dall'assemblea su proposta degli amministratori;

b) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;

c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al successivo articolo 22;

d) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti, da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per Legge;

e) da eventuali riserve straordinarie;

f) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili riservate ai soci sovventori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi;

g) da ogni altro fondo di riserva o accantonamento costituito dall'assemblea e/o previsto per legge a copertura di particolari rischi od oneri futuri o investimenti;

h) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, del Titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e dell'articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come "riserve indivisibili" anche ai sensi e per gli effetti dell'Art. 12 della Legge 16 dicembre 1977, n. 904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 20

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte in quanto la responsabilità dei soci è limitata alla quota sottoscritta.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 21

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versate a rate, secondo le modalità fissate di volta in volta dal consiglio di amministrazione all'atto della delibera di accettazione della domanda di ammissione a socio.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

TITOLO VII BILANCIO - RISTORNO

ARTICOLO 22

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

Il consiglio di amministrazione dovrà altresì provvedere, nell'ambito della relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla remunerazione corrente prevista per i lavoratori similari, come previsto all'articolo 19, destinandolo come segue:

1) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo

di riserva legale od ordinaria indivisibile anche ai sensi

dell'Art. 12 della Legge n. 904/1977;

2) una quota pari al 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'Art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;

3) una quota da distribuire ai soci sovventori nella misura massima del tasso previsto per i soci lavoratori aumentato del 2% (due per cento) e ragguagliato all'ammontare versato a fronte delle azioni nominative emesse ed a loro riservate con espresso divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

4) il restante a una quota da distribuire ai soci cooperatori quale dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato e non superiore alla misura massima, idonea a consentire alla Cooperativa il mantenimento dei requisiti mutualistici;

5) il restante ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. L'aumento percentuale determinato dall'Assemblea per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti, non potrà mai superare il limite della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolato dall'ISTAT;

6) il restante andrà devoluto al fondo di riserva straordinaria indivisibile anche ai sensi dell'Art. 12 della Legge n. 904/1977 destinato ai fini mutualistici;

7) il restante alle riserve statutarie e legali di cui al precedente articolo 19 lettera d).

L'Assemblea può sempre deliberare, in deroga alla disposizione del precedente punto 3, che anche gli utili in esso citati siano destinati ad aumento gratuito del capitale sociale.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

ARTICOLO 23

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a. in forma liquida;

b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo e, successivamente, sulla

distribuzione degli utili annuali.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 24

Sono organi sociali della Società Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge o se nominato dall'assemblea.

ARTICOLO 25

Assemblea dei soci

I soci possono adottare le loro decisioni mediante consultazione scritta attraverso corrispondenza per voto scritto, salvo il metodo assembleare per le materie di cui all'Art. 2479, comma 4, del Codice Civile. In ogni caso devono risultare dalle consultazioni scritte l'oggetto della decisione, il relativo parere ed il voto di ogni singolo socio.

Valgono le maggioranze di cui al successivo articolo 29.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'assemblea è convocata, anche fuori della sede sociale purché in Italia, dal Consiglio di Amministrazione, salvo i diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia riservata ad altri.

L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi idonei a garantire la tempestiva informazione degli argomenti da trattare, il loro elenco, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso va inviato al domicilio dei soci quale risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Può inviarsi con raccomandata a/r o semplice o anche consegnata a mano e controfirmata - per ricevuta dal socio destinatario, o mediante fax e/o e-mail, munito del rapporto di ricezione.

ARTICOLO 26

In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di voto e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti ed informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 27

Quando particolari esigenze lo richiedono, l'assemblea da tenersi per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro 180 (centottanta) se particolari esigenze lo richiedono; in quest'ultimo caso il consiglio di amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

ARTICOLO 28

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza

dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che

il consiglio di amministrazione o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
3. la nomina dell'organo di controllo;
4. la modificazione dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
7. l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;
8. delibera sulla responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, se nominato e ne fissa i compensi.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis codice civile.

Per le votazioni si procederà con voto palese.

Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da altro socio e, in tal caso, si applicano le disposizioni di legge.

Ogni socio non può rappresentare più di tre soci. I soci imprenditori individuali possono essere rappresentati anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado, e dagli affini entro il secondo che collaborino nell'impresa del socio.

L'intervento in assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione con il voto tramite corrispondenza; in quest'ultimo caso il voto deve essere pervenuto al momento della riunione per potersi considerare intervenuto all'assemblea il socio che lo ha espresso.

ARTICOLO 29

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto quale che sia la quota di capitale sottoscritta.

Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea per alzata di mano o per iscritto, si può votare per corrispondenza purchè la votazione risulti espressa con fax recante l'identificativo del mittente, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telex e telegramma. E' altresì ammesso il voto per televideoconferenza a condizione che sia possibile garantire la contestualità della discussione, del voto e della deliberazione. Il voto per corrispondenza deve pervenire alla società al momento della riunione. Il voto per corrispondenza

e/o quello per televideoconferenza non vengono computati ai

fini della regolare costituzione delle assemblee in cui vengano posti in votazione argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione.

E' vietato il voto segreto.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 30

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, in mancanza dal Vice Presidente, se nominato, in mancanza di entrambi da altra persona scelta dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o dal segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro.

ARTICOLO 31

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri.

I suoi componenti restano in carica per il periodo stabilito al momento della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel consiglio possono essere nominati soci o non soci: in ogni caso la maggioranza sarà formata da soci cooperatori.

Il compenso dei membri del consiglio e del Presidente, nonchè se nominato, del Vice Presidente è stabilito annualmente con decisione dei soci.

ARTICOLO 32

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, nonchè attraverso il suo Presidente, la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, decide l'indirizzo generale

della Società Cooperativa e sulle sue attività e formula i regolamenti interni.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, decide in merito all'ammissione di nuovi soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'Art. 2528 del Codice Civile.

Al Consiglio, altresì, compete la nomina di direttori, procuratori "ad negotia" e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, come la determinazione delle relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge, in particolare è fatto espresso divieto di delegare a chiunque le materie previste dall'Art. 2475 c.c., i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ARTICOLO 33

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Si prevede la possibilità di riunione a mezzo di teleconferenza ove sia garantita la contestualità di discussione e deliberazione. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. E' vietato il voto segreto e per rappresentanza.

I componenti del consiglio di amministrazione sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzioni, ma assumono gli obblighi e le responsabilità ai sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri oppure l'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio: le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Trattandosi di argomenti riguardanti i soci, gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, o quando 1/5 (un quinto) dei consiglieri presenti ne faccia richiesta, la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Le riunioni del Consiglio verranno convocate mediante avviso diramato dal Presidente e spedito al domicilio almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, con raccomandata anche consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante fax e/o e-mail, munito del rapporto di ricezione da spedire al domicilio dei consiglieri almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora fissata.

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati, procuratori, conferendo agli stessi i relativi mandati e procure. L'eventuale compenso da attribuire al Presidente sarà deliberato dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 34

Organo di controllo

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge oppure per

decisione dei soci, la società sarà controllata, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci all'atto della nomina:

* da un organo di controllo, costituito da un solo membro effettivo scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, oppure

* da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, tutti scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate per le società per azioni, oppure

* da un revisore.

Per la composizione, le funzioni, le competenze, i poteri ed i doveri, le modalità di svolgimento dell'incarico, il funzionamento e la retribuzione valgono le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.

L'organo di controllo, sia in composizione monocratica che in composizione collegiale, esercita, sussistendo le condizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia, la revisione legale dei conti.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, alla revisione legale dei conti provvederà un revisore, nominato ai sensi di legge.

Resta ferma la possibilità, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, di modificare, volta per volta, la configurazione dell'assetto dei controlli, nei termini consentiti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di organo di controllo, collegio sindacale e revisione legale dei conti.

TITOLO IX SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 35

In qualunque caso di scioglimento della Società Cooperativa, l'Assemblea, con le maggioranze stabilite nell'articolo 29, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci o loro delegati, stabilendone i poteri.

ARTICOLO 36

In caso di scioglimento della Società Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale versato e rivalutato, nonché i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo la previsione dell'Art. 26 D.Lgs. C.P.S. n. 1577/1947, 1° comma, lett. c), come attuato dall'art. 11 Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 37

Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 19, 22 e 39 sono inderogabili e devono essere osservate.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 38

Il rapporto sociale tra la Società Cooperativa e i soci, nonché il funzionamento tecnico e amministrativo e il trattamento economico dei soci e del personale dipendente, possono essere disciplinati da eventuali regolamenti interni redatti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea.

ARTICOLO 39

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni previste dal codice civile, dalle leggi speciali, nonché da ogni altra disposizione di legge.

F.to: MOIRA DOVICO

MARIA LEOTTA NOTAIO

[illegible]